

Sport come diritto umano e «diritto allo sport»

tra Costituzioni e Carte Federali



CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
PROF.SSA ANGELA BUSACCA

Attività sportiva ed ordinamento sportivo

❖ **Attività fisico motoria** : qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello in condizione di riposo

❖ **Attività sportiva**: una attività fisico-motoria fondata sul rispetto di regole, praticata in forma individuale o di gruppo, in modalità organizzata o non organizzata, con finalità ludica, amatoriale o agonistica.

❖ **Ordinamento sportivo** : l'insieme delle norme che disciplinano l'attività sportiva, di emanazione statale e di emanazione autonoma, da parte delle istituzioni sportive.

❖ **L'ordinamento giuridico sportivo** è caratterizzato da essere autonomo e settoriale e presenta le caratteristiche degli ordinamenti giuridici come indicate dalla teoria di Santi Romano:

- Plurisoggettività
- Organizzazione
- Normazione

Attività sportiva

Movimento – Gioco – Sport



Regole



Rispetto delle «regole del gioco» - etica sportiva – fair play

«dallo sport possiamo imparare il senso della giustizia ed il valore dell'onestà. Fair play non vuol dire solo «stare alle regole», ma capirne il senso: è nelle regole e grazie alle regole che si dischiude lo spazio del gioco, entro il quale mettiamo liberamente alla prova le nostre migliori qualità. Le «buone regole» sono infatti un veicolo di libertà (...) essere liberi, e questo vale per l'atleta, per l'uomo e per il cittadino, non significa sciogliere i legami che ci stringono agli altri, ma riconoscere e rinsaldare i vincoli buoni. Questo è ciò che gustiamo quando cogliamo il valore del «gioco di squadra»: qualcosa in più rispetto alla necessità di attenersi al regolamento» (L. Grion)

Lo sport nella Costituzione Italiana

❖ **Assente nel testo originale del 1947**

❖ **Introdotta (marginalmente) con la riforma del Titolo V nel 2001**

Art. 117

*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
(...)*

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; **ordinamento sportivo**; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.*

❖ **Riconosciuto come attività dal valore sociale, educativo e di promozione della persona umana nel 2023**

Art. 33 u.c.

*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico **dell'attività sportiva** in tutte le sue forme*



SPORT IN COSTITUZIONE

MODIFICA ALL'ARTICOLO 33

“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”



**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Diffusione ed evoluzione delle attività sportive

Emersione e consolidamento dell'«ordinamento sportivo»

Antichità Classica : Giochi in onore delle divinità - Olimpiadi tra Grecia e Roma – Diffusione dello sport nel mondo antico

Medioevo e Rinascimento : primi esempi di sport di squadra (cd calcio fiorentino)

Età moderna : sporadici esempi di attività ludico-ricreative, principalmente non agonistiche

Età Contemporanea : sviluppo delle attività sportive – organizzazione di tornei ed enti associativi – **Olimpiadi dell'era contemporanea** – **Nascita del Movimento Olimpico e dell'ordinamento sportivo internazionale**

Lo sport nella prima metà del XX secolo

1896:

Nascita delle
Olimpiadi dell'era
contemporanea



Tre “capitali” europee per tre diversi
modi di intendere lo sport

- ❖ Londra (lo sport come *loisir*)
- ❖ Stoccolma (lo sport come attività per il benessere fisico della persona)
- ❖ Berlino (lo sport come propaganda di regime)

Lo sport nella seconda metà del XX secolo

Roma 1960: le prime Olimpiadi trasmesse in Mondovisione

Mosca 1980/Los Angeles 1984: le Olimpiadi della Guerra Fredda

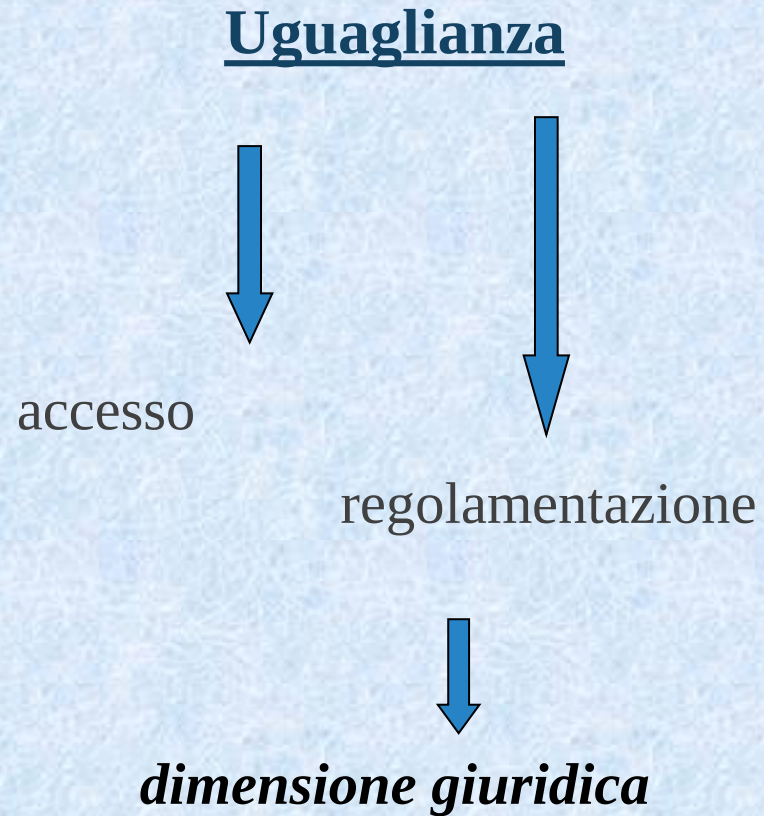
Barcelona 1992: le Olimpiadi del «mercato»

Una «quarta capitale»: Atlanta

le Olimpiadi del centenario nel segno della primazia del mercato



Lo sport contemporaneo: verso la dimensione giuridica



- Specializzazione
- Professionismo
 - Organizzazione
 - Tempo

- Razionalizzazione
- *Regole della competizione*
 - *Pratica degli allenamenti*

«Sport»: appunti per una definizione giuridica

«il compito dell'interprete che si appresti ad analizzare la nozione di sport non è agevole, giacché difetta in dottrina una nozione unanimemente condivisa né di sport, né vi è concordia circa i criteri sui quali fondare una definizione valevole in astratto. Nonostante l'importanza del tema, che interessa molteplici ambiti di ricerca, la letteratura giuridica, a differenza di altre (...) non si è occupata, come sarebbe stato opportuno, della questione relativa alla definizione di sport, anzi ha volutamente scelto di tralasciarla anche per le notevoli difficoltà che essa implica»
(G. Liotta – L.Santoro)



N.B. In Italia, si arriverà ad una definizione di sport solo con il d.lgs.36/2021:

art. 1 c. 1 lett. nn)

sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

Ordinamento Sportivo Internazionale

Enti

CIO - CPI

- WADA -

FSI



INTERNATIONAL
OLYMPIC
COMMITTEE



Fonti

Carta Olimpica

Norme antidoping WADA

Direttive e Raccomandazioni
CIO

Statuti e Regolamenti FSI

La pratica sportiva come diritto della persona



International
Olympic
Committee

In force as from
8 August 2021

OLYMPIC CHARTER



Fundamental Principles of Olympism

- 1 Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for universal fundamental ethical principles.
- 2 The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dignity.
- 3 The Olympic Movement is the concerted, organised, universal and permanent action, carried out under the supreme authority of the IOC, of all individuals and entities who are inspired by the values of Olympism. It covers the five continents. It reaches its peak with the bringing together of the world's athletes at the great sports festival, the Olympic Games. Its symbol is five interlaced rings.
- 4 The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play.
- 5 Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied.
- 6 The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
- 7 Belonging to the Olympic Movement requires compliance with the Olympic Charter and recognition by the IOC.

- 4 The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play.

Lo sport come diritto

Convenzione di New York sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne

Art. 10

Gli Stati parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:

g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica

Convenzione dei diritti dell'infanzia

Art.31

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Sport & EU – TFUE – art. 165

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

2. L'azione dell'Unione è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio,
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri,
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:

- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Sport & EU

Carta Europea dello Sport

Codice Europeo di Etica Sportiva (Rodi, 1992)

Libro Bianco dello Sport – Piano di Azione «De Coubertin»

Piano di lavoro per lo sport (2011-2014) – Piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024)

Conclusioni del Consiglio sull'impatto della pandemia Covid-19 sul settore dello sport (2020)

Risoluzione del Parlamento UE sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2021)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (23 novembre 2021)

Risoluzione del Parlamento europeo su sport elettronici e videogiochi (10 novembre 2022)

Sport ed organizzazioni sportive in Italia

Principio della pluralità degli ordinamenti giuridici

(Santi Romano)

Espressione del “diritto dei privati”

(W. Cesarini Sforza, 1929)

Rivista di Diritto Sportivo:

Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi

(M.S.Giannini, 1949)



Rilevanza dello sport e principi costituzionali

Art. 2 - Diritti inviolabili dell'uomo

Art. 3 - Uguaglianza e dignità sociale; garantismo dinamico

Art. 18 - Tutela dell'associazionismo

Art. 32 - Tutela della salute

Art. 36 - Retribuzione del lavoratore

Art. 41 - Iniziativa economica

*** Art. 25, Art. 102 – principio di legalità e funzione giurisdizionale*

L'ordinamento sportivo italiano – Le norme statali

dalla legge istitutiva del CONI alla Riforma dello Sport del 2021

Legge 16 febbraio 1942, n.426 - Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI

Legge 23 marzo 1981, n.91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

Legge 13 dicembre 1989, n.401 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI.

Legge 14 dicembre 2000, n. 376 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

Legge 17 ottobre 2003, n. 280 disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

D. Lgs. 8 gennaio 2004, n.15 – Disposizioni integrative al d.lgs. 242/1999

D. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

Legge 17 ottobre 2003 n. 280

Art. 1

La Repubblica riconosce e favorisce **l'autonomia** dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.



INTERNATIONAL
OLYMPIC
COMMITTEE

La riforma dell'ordinamento sportivo

Legge 8 agosto 2019, n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione



D. lgs. 29 gennaio 2021, n. 5 - Misure urgenti in materia **di** organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 disposizioni in materia di enti sportivi e lavoro sportivi

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 disposizioni in materia di agenti sportivi

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 disposizioni in materia di impiantistica sportiva

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 disposizioni in materia di semplificazioni per gli enti

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 disposizioni in materia di sicurezza negli sport invernali

I NUMERI DEL CONI

ANNO 2020

44

FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI

19

DISCIPLINE
SPORTIVE ASSOCIATE

15

ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA

19

ASSOCIAZIONI
BENEMERITE

21

COMITATI REGIONALI
E PROVINCE AUTONOME

13mln 113mila

PERSONE TESSERATE AD UNA FSN-DSA-EPS

11,8MLN

ATLETI E PRATICANTI

4,2MLN

ATLETI TESSERATI FSN-DSA



7,6MLN

PRATICANTI ISCRITTI EPS

1,4MLN

OPERATORI SPORTIVI

988MILA

OPERATORI SPORTIVI FSN-DSA

50%

DIRIGENTI
SOCIETARI

27%

TECNICI

10%

UFFICIALI
DI GARA

13%

ALTRI
OPERATORI

460MLN

OPERATORI SPORTIVI EPS

115MILA

ASSOCIAZIONI/
SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

AFFILIATE A UNO O PIÙ
ORGANISMI SPORTIVI
RICONOSCIUTI DAL CONI
(FSN-DSA-EPS).

146MILA

RAPPORTI DI AFFILIAZIONE

102

SPORT

371

DISCIPLINE
SPORTIVE

4

Definizione di «Sport»

D. lgs. 36/2021

«qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di **tutti i livelli**»



quindi anche gli sport estremi e gli sport elettronici?

Sport estremi



E- Sport

